

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1366

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FOSCHI, IMPERIALE, GERBINO, BOLDRIN, ZAMBERLETTI, SALVI

Presentata il 24 aprile 1969

**Estensione dei benefici della legge 24 aprile 1950, n. 390,
concernente il computo delle campagne della guerra
1940-1945**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 24 aprile 1950, n. 390, riconosce il diritto al computo della campagna di guerra, per il periodo trascorso in prigionia, ai militari e assimilati catturati dopo l'8 settembre 1943 dalle truppe germaniche o giapponesi e trattenuti in Germania, in Giappone oppure in territori controllati dalle forze armate di dette nazioni, e che, all'atto del rimpatrio, siano stati giudicati favorevolmente dall'apposita commissione.

Detta legge costituisce un autentico atto riparatore, quasi un risarcimento, nei confronti di coloro che trascorsero lunghi e dolorosi periodi di stenti e di privazioni in campi dei quali alcuni divennero tristemente famosi. Ma nello stesso tempo — tenuto conto che la fisionomia della guerra 1940-45, sotto il profilo tecnico e non solo tecnico, è stata del tutto diversa da quella delle guerre precedenti — la legge in parola ha inteso introdurre una innovazione circa la figura morale del prigioniero di guerra, prima riguardato con sospetto e sprezzo.

Con essa non si vuole certo equiparare il prigioniero al combattente, né lo si potrebbe, in quanto manca la possibilità di riconoscere e di attribuire a quello l'elemento « merito » che invece qualifica e caratterizza quest'ulti-

mo, rendendo apprezzabile o « meritoria » la sua attività in zona operativa, qualunque sia stato il compito assolto; ma può — e la legge 390 lo ha a giusta ragione tacitamente sancito — essere collocato a livello pari a quanti in territorio metropolitano hanno indossato l'uniforme militare e, pur senza essere stati protagonisti e nemmeno partecipi del minimo fatto d'arme, hanno il diritto al riconoscimento delle campagne.

Quello che però si evidenzia patentemente ingiusto è lo aver voluto limitare il beneficio ai soli militari e militarizzati catturati dopo l'8 settembre 1943 e non anche estenderlo a quanti caddero in mano di truppe di altre nazioni, precedentemente a quella data. Quasi che, gli stenti, le privazioni, le malattie non costituiscono caratteristica comune di ogni campo di prigionia.

Ma quand'anche le sofferenze di ordine materiale in alcune parti siano state non eccessive e atroci come altrove, non si capisce come sia possibile valutare in modo diverso, quasi si potessero fare in proposito graduatorie di gravosità, le sofferenze morali e di ordine psicologico, derivanti dalla lontananza dalla patria e dalla famiglia e rese più acute quando i campi di prigionia erano al di là degli oceani o in altri continenti.

La legge 24 aprile 1950, n. 390, a motivo della sua limitatezza, è dunque fonte di ingiustizia che esige una sanatoria mediante l'estensione del riconoscimento delle campagne di guerra a tutti i combattenti fatti prigionieri. Quali che siano, infatti, le località o i tempi in cui è avvenuta la cattura, o nei quali sono stati trascorsi i periodi di prigionia, la condizione del prigioniero di guerra è comunque, ovunque e sempre la medesima; l'unica discriminante, tra prigioniero e prigioniero, può essere determinata dal comportamento individuale tenuto in cattività. Ma questo è stato il compito che all'atto del rimpatrio hanno già assolto le commissioni di interrogatorio; per cui il giudizio che esse hanno espresso, favorevole o sfavorevole, di per sé è atto ad aprire o a precludere la via verso i possibili benefici.

È su queste considerazioni che gli ex prigionieri di guerra tuttora e con insistenza

basano le loro legittime istanze. È per queste considerazioni che la loro richiesta di vedere eliminata in sede legislativa una aperta violazione del principio di eguaglianza, riconosciuto e sancito dalla nostra Costituzione, non può andare ulteriormente disattesa.

D'altra parte, si consideri che l'accoglimento della presente proposta produrrebbe sul piano pratico effetti limitati al solo campo amministrativo e che i conseguenti benefici economici agli aventi diritto, che consisterebbero in scatti di stipendio e in miglioramenti nel trattamento di quiescenza, si tradurrebbero per lo Stato in un onere finanziario che per la sua modestia può essere agevolmente sostenuto dalle ordinarie dotazioni di bilancio.

Per quanto precede, si confida che il Parlamento voglia dare alla presente proposta di legge il conforto della sua approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Per i militari e le categorie assimilate di cui alla legge 24 aprile 1950, n. 390, il periodo trascorso in prigionia è riconosciuto valido, ai soli fini amministrativi, per il computo delle campagne di guerra 1940-45, purché all'atto del rimpatrio, sia stato espresso giudizio favorevole dalla commissione di interrogatorio.